

CONTRATTO DI SERVIZIO CIVILE SOLIDALE

TRA

l'Ufficio Regionale per il Servizio Civile, di seguito indicato "Ufficio", nella persona del Direttore del servizio affari giuridici e legislativi della Direzione e politiche per il Terzo settore - Direzione centrale Salute, politiche sociali e disabilità, dott. Raoul Bubbi, o suo delegato, giusta delibera giunta n. 283 del 4 marzo 2022, domiciliato per la carica in Trieste, presso la sede della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, codice fiscale 80014930327, il quale interviene ed agisce in rappresentanza del predetto Ufficio;

E

«NOME» «COGNOME»
C.F.: «CODICE_FISCALE»
nato/a il «DATA» a «NASCITA»
e residente in «CITTA», «VIA»
di seguito indicato/a come volontario, codice «CODICE»

PREMESSO CHE

- Con il decreto n. 14857/GRFVG del 28 marzo 2024 del Direttore del Servizio affari giuridici e legislativi della Direzione e politiche per il Terzo Settore - Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, responsabile per il servizio civile è stato approvato il progetto presentato da «ENTE» di seguito indicato come ente, da realizzarsi nella sede di «CITTA_ENTE»;
- il suddetto progetto è stato inserito nel bando, approvato con il decreto n. xxxx/GRFVG del xx aprile 2024 per la selezione di 156 volontari da impiegare in progetti di servizio civile solidale da realizzarsi presso Enti ed Istituti scolastici della Regione;
- l'ente, verificata la sussistenza dei requisiti, di cui alla lettera a) comma 1, art 10 della legge regionale 23 maggio 2007 n. 11 e del comma 2 del medesimo articolo in capo ai partecipanti al progetto sopra indicato, ha inviato la graduatoria nell'ambito della quale il volontario risulta utilmente collocato;
- gli enti accreditati devono impiegare i volontari esclusivamente per le finalità del progetto e garantire agli stessi il pieno coinvolgimento mediante momenti di formazione e verifica, nel rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione della carta di impegno etico allegata all'istanza progettuale;
- il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante "Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64", è stato abrogato dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 "Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106" e ss.mm.ii., con il quale sono state dettate norme per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi individuati dall'articolo sopracitato;
- per quanto non disciplinato dalla legge regionale 23 maggio 2007, n. 11, i rinvii dalla stessa effettuati al servizio civile originariamente disciplinato dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sono da intendersi effettuati al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 in materia di servizio civile universale in quanto applicabile che ha abrogato il precedente testo normativo e novellato la materia giusta articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 1 (Oggetto)

Il contratto di servizio civile solidale definisce, in conformità all'art. 12, comma 3 della legge regionale 23 maggio 2007 n. 11, i benefici e riconoscimenti correlati all'attività di servizio civile solidale effettuata dal volontario presso l'ente accreditato per la realizzazione del progetto, nonché le norme di comportamento alle quali il volontario deve attenersi e le relative sanzioni.

ART. 2 (Decorrenza e durata del servizio civile solidale)

Il presente contratto ha decorrenza dal «INIZIO», data di inizio progetto, al «FINE».

Il volontario si impegna a presentarsi in data «INIZIO» per gli adempimenti iniziali presso l'ente accreditato in «CITTA_ENTE»
«INDENTE»

La mancata presentazione del volontario nel luogo ed alla data sopra indicati sarà considerata rinuncia, fatta salva l'ipotesi di comprovata impossibilità derivante da situazioni di forza maggiore.

ART. 3 (Modalità di svolgimento del servizio)

Le modalità operative dell'attività di servizio civile solidale sono dettagliatamente indicate nel progetto.

ART. 4 (Benefici economici)

L'Ufficio corrisponde al volontario, per l'attività prestata nell'arco del periodo complessivo di servizio civile solidale, per un totale di «ORE» ore, un importo di euro «ASSEGNO». L'assegno corrisposto è esente da imposizioni tributarie e non è imponibile ai fini previdenziali secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 3, del Decreto legislativo n. 40/2017 e ss.mm.ii. a cui deve intendersi effettuato il rinvio da parte della legge regionale 11/2007, articoli 12 e 7.

Nell'ipotesi di rinuncia o interruzione, a qualsiasi titolo, del servizio, l'importo dell'assegno verrà rideterminato in proporzione alle ore effettivamente svolte. In ogni caso, non verrà corrisposta alcuna indennità qualora il totale delle ore svolte sia inferiore al 25% del monte ore complessivo previsto dal progetto.

L'assegno verrà accreditato in un'unica soluzione sul conto corrente comunicato in sede di candidatura.

L'Ufficio provvede altresì alla copertura assicurativa per i rischi connessi alle attività svolte nell'ambito del progetto.

Sono a carico dell'ente i costi derivanti dalla partecipazione alla formazione generale e specifica.

ART. 5 (Malattie e Infortuni)

Il numero di ore di malattia retribuita per il quale è riconosciuto comunque il beneficio economico è pari al 5% del monte ore complessivo (12 ore per i progetti da 240 e 18 ore per i progetti da 360), se comprovate da relativa certificazione medica. Ad esso può essere sommato un ulteriore monte ore di malattia della medesima durata, per il quale, se non recuperato, non verrà corrisposto alcun rimborso.

In caso di infortunio, avvenuto durante le attività di servizio civile oppure nel tragitto di andata o ritorno presso il luogo di svolgimento dell'attività di servizio civile, il volontario deve contattare immediatamente il responsabile e/o l'OLP della sede di attuazione e comunicare quanto accaduto. Al volontario spetta il trattamento previsto dalla polizza assicurativa stipulata a suo favore dalla Regione nel momento di avvio del servizio civile.

Il periodo di assenza dal servizio, in questi casi, è considerato prestato a tutti gli effetti.

In caso di assenza a seguito di infortunio avvenuto al di fuori del servizio civile, essa è considerata malattia.

ART. 6 (Diritti del volontario)

Il volontario ha diritto, oltre che al beneficio economico:

- a) ad essere ricevuto, all'atto della presentazione in servizio, dal responsabile del servizio civile o dal rappresentante legale dell'Ente accreditato o dal responsabile della sede di attuazione del progetto;
- b) a ricevere un apposito documento contenente l'indicazione delle persone di riferimento con le responsabilità dalle medesime ricoperte;
- c) ad essere impiegato nel rispetto dell'orario di servizio dell'Ente in relazione al numero delle ore e all'articolazione settimanale indicata nel progetto;

- d) alla corresponsione del vitto e dell'alloggio secondo le modalità previste nel progetto nel caso in cui lo stesso preveda la fornitura di tali servizi;
- e) alla formazione generale indicata dal documento di programmazione triennale per il servizio civile regionale e solidale della Regione Friuli Venezia Giulia per gli anni 2024-2026 (delibera di Giunta n. 2012 del 15 dicembre 2023), nonché alla formazione complessiva (generale e specifica) relativa alle peculiari attività previste dal progetto, secondo le modalità indicate nello stesso;
- f) ad essere impiegato nel rispetto della sua dignità e personalità ed esclusivamente nelle attività indicate nel progetto;
- g) ad essere impiegato secondo i piani di azione indicati nel progetto presso la sede di attuazione prevista;
- h) alla copertura assicurativa;
- i) alla fruizione di eventuali benefici cui dà diritto la partecipazione alla realizzazione del progetto;
- j) al rilascio dell'attestato di svolgimento del servizio civile solidale qualora lo stesso sia effettuato per tutta la durata prevista dal progetto.

ART. 7 (Doveri del volontario)

Il volontario nello svolgimento del servizio civile solidale è tenuto ad adottare un comportamento improntato a senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio ed a partecipare con impegno alle attività volte alla realizzazione del progetto. Lo svolgimento dei compiti relativi alle attività del volontario nell'ambito del progetto dovrà avvenire con la massima cura e diligenza.

In particolare, il volontario ha il dovere di:

- a) presentarsi presso la sede dell'Ente accreditato nel giorno indicato nella comunicazione di avvio al servizio trasmessa all'Ente dall'Ufficio unitamente al presente contratto;
- b) comunicare per iscritto all'Ente l'eventuale rinuncia allo svolgimento del servizio civile solidale;
- c) comunicare entro due giorni all'Ente, in caso di malattia, l'assenza dal servizio, facendo pervenire la certificazione medica;
- d) seguire le istruzioni e le direttive necessarie alla realizzazione del progetto di servizio in cui il volontario è inserito, impartite dall'operatore locale del progetto;
- e) partecipare alla formazione generale nonché a quella specifica relativa alle peculiari attività previste dal progetto;
- f) rispettare scrupolosamente l'orario di svolgimento delle attività relative al servizio civile conformemente alle indicazioni contenute nel progetto;
- g) non assentarsi durante l'orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza autorizzazione del responsabile dell'Ente;
- h) rispettare i luoghi, gli strumenti, le persone con cui viene a contatto durante il servizio mantenendo nei rapporti interpersonali e con l'utenza una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili con il ruolo rivestito nonché con la natura e la funzionalità del servizio;
- i) astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell'Ente.

ART. 8 (Sanzioni disciplinari e criteri generali di applicazione)

In caso di violazione dei doveri di cui all'articolo 7 del presente contratto, ferme restando le eventuali ipotesi di responsabilità in materia civile, penale ed amministrativa previste dalla normativa vigente, al volontario sono irrogate le sanzioni disciplinari di seguito elencate in ordine crescente, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) rimprovero scritto;
- b) decurtazione dell'assegno, da un minimo pari all'importo corrispondente al 10% delle ore di servizio ad un massimo pari all'importo corrispondente al 30 % delle ore di servizio;
- c) esclusione dal servizio.

Le sanzioni disciplinari sopraelencate sono irrogate, nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità, sulla base dei seguenti criteri generali: gravità della violazione posta in atto; intenzionalità del comportamento; effetti prodotti; eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; reiterazione della violazione, così come

dettagliate sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale al link <https://www.politichegiovanili.gov.it/faq/volontari/>.

Al volontario responsabile di più mancanze compiute con un'unica azione o omissione o con più azioni o omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

ART. 9 (Procedimento disciplinare)

Le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 8 del presente contratto sono adottate previa contestazione scritta dell'addebito, e successivamente all'avvenuto accertamento dei fatti contestati.

La contestazione è effettuata tempestivamente dall'Ufficio regionale sulla base di una dettagliata relazione inviata dall'Ente accreditato e contestualmente resa nota all'interessato dall'Ente stesso, in ordine al comportamento del volontario che si presume costituisca violazione dei doveri di cui al precedente articolo 7. La contestazione deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto dell'addebito e la fattispecie sanzionatoria che si ritiene integrata dal comportamento. Deve altresì contenere il termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, entro cui il volontario, che ha comunque facoltà di essere sentito, ove lo richieda espressamente, può presentare le proprie controdeduzioni. L'Ufficio adotta l'eventuale provvedimento sanzionatorio, nei successivi trenta giorni, anche in caso di mancato invio delle controdeduzioni da parte del volontario.

L'Ufficio adotta il provvedimento sanzionatorio il quale deve descrivere con esattezza i fatti che hanno dato luogo all'irrogazione della sanzione; indicare la procedura seguita nella fase della contestazione; contenere una dettagliata e sufficiente motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all'individuazione della specifica sanzione. Il procedimento disciplinare viene archiviato qualora le controdeduzioni del volontario nei cui confronti è stato instaurato il procedimento disciplinare, rendano congrue e sufficienti ragioni a sua discolta.

ART. 10 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 23 maggio 2007, n.11, al Documento di programmazione del servizio civile regionale e solidale 2024-2026 e, in via sussidiaria, le norme previste dalla legge n. 64 del 2001 e al Decreto Legislativo n. 40 del 2017 e ss.mm.ii., nonché ai successivi provvedimenti amministrativi in materia.

Il presente contratto dovrà essere debitamente controfirmato per accettazione dal volontario e da un genitore o chi ne fa le veci e dovrà essere restituito via PEC all'indirizzo salute@certregione.fvg.it a cura del responsabile locale dell'ente o dell'operatore locale di progetto che indicherà in calce la data della effettiva presentazione in servizio del volontario.

Letto, approvato e sottoscritto

Servizio affari giuridici e legislativi della Direzione e politiche per il Terzo Settore

IL DIRETTORE
dott. Raoul Bubbi
(f.to digitalmente)

IL VOLONTARIO

IL GENITORE
(o chi ne fa le veci)

DATA DI EFFETTIVA PRESENTAZIONE IN SERVIZIO

Firma del responsabile dell'Ente o della sede di attuazione